

Misure previste dal decreto Genova

AZIENDE	TRATTAMENTO/FACILITAZIONE	DURATA	PERIODO
Imprese che hanno cessato (o stiano cessando) la propria attività produttiva e non hanno ancora concluso le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori (ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa)	Cigs per crisi aziendale in base all'articolo 44 DI 109/2018	Sino a 12 mesi	Per gli anni 2019 e 2020
Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria già destinatarie di Cigs in base all'articolo 44 del DI 109/2018	Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro		
	Esonero dal pagamento del contributo di licenziamento		

Intervento dell'Inps

DESTINAZIONE DEL TFR	COMPITI DELL'INPS
Tfr presso il datore di lavoro	Liquidazione direttamente al lavoratore della quota di Tfr maturata nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il pagamento avviene al termine del periodo di Cigs autorizzata e indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro
Tfr devoluto a un fondo di previdenza complementare	Trasferimento del Tfr maturato al fondo complementare di destinazione
Tfr trasferito al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps	Accreditamento diretto nella posizione del lavoratore costituita nel Fondo di tesoreria